



N. 930 PROT. U.



TRIBUNALE DI PADOVA  
Presidenza

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

All'Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Ai Direttori amministrativi e al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Padova

Alle OO.SS.

Alle R.S.U.

Al Procuratore della Repubblica di Padova

Al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Al Dipartimento Prevenzione Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto

Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia

Al Prefetto di Padova

Al Sindaco di Padova

**OGGETTO: misure organizzative urgenti per contenere il rischio sanitario da contagio da coronavirus Covid-19- d.l. n. 18 del 17.3.2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24.4.2020 – decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020**

Il Presidente,

vista la legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020 ed entrata in vigore il 30 aprile 2020, di conversione del d.l. 18 del 17.3.2020, che ha apportato alcune sostanziali modifiche al testo originario del decreto legge;

rilevato in particolare che, per quanto qui rileva, vengano in considerazione le seguenti modificazioni/integrazioni:

alcuni servizi allo stato soppressi, quali, ad esempio, quelli di asseverazione perizie e traduzioni, atti notori, accettazione e rinunce di eredità, servizi che verranno in ogni caso gestiti sempre tramite la prenotazione on line sopra indicata.

### PERSONALE AMMINISTRATIVO

Anche in relazione alla gestione del personale amministrativo devono essere confermate sostanzialmente le direttive già impartite con i precedenti provvedimenti e, da ultimo, con quello del 16 aprile 2020.

Al riguardo va sottolineato che la legge di conversione del decreto legge 18/2020 non ha apportato significative modifiche in materia.

Va solo osservato che l'art. 39 ( **Disposizioni in materia di lavoro agile**) nel testo vigente dal 30.4.2020, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2020, ha esteso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – quindi allo stato fino al 31.7.2020 - il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81- quindi non nella forma semplificata di cui al successivo articolo 87- per i dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con tale disabilità. Inoltre il predetto diritto è stato riconosciuto anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse ( comma 2-bis).

Quanto all'articolo 87 ( **Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali**) non è stata modificata la disposizione là ove afferma che, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 – quindi fino al 31.7.2020, salvo che tale data venga modificata da un precedente DPCM - , il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001.

Conseguentemente il lavoro agile permane tuttora la modalità ordinaria di lavoro anche per i dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano la loro attività negli uffici giudiziari, nei quali la presenza del personale deve essere limitata per assicurare solo l'attività indifferibile e che richiede necessariamente tale presenza.

Le uniche modifiche apportate alla norma, per quanto qui rileva, riguardano: l'espressa equiparazione del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, al periodo di ricovero ospedaliero ( primo capoverso del comma 1); l'utilizzazione degli strumenti delle ferie pregresse e degli istituti contrattuali richiamati dal comma 3 non solo quando non sia possibile ricorrere al lavoro agile, ma anche per coprire i periodi di assenza dal servizio del dipendenti eventualmente imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dall'art. 3, comma 1, del d.l. 6/2020 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. 19/2020, il che conferma, tra l'altro, che tali assenze non potevano e non possono essere equiparate al servizio prestato "tout court"; l'introduzione con il comma 4 bis dell'istituto della cessione dei riposi e delle ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 a favore di altri dipendenti della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti.

Per quanto attiene a quest'ultima modifica la norma non è di agevole interpretazione posto che all'ultimo capoverso stabilisce che *"restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva"*, fissati come è noto al 30 aprile dell'anno successivo e, solo per necessità di servizio, posticipati al 30 giugno dell'anno successivo.

L'unica interpretazione che sembra prospettabile è che il dipendente possa cedere le ferie pregresse maturate entro il 31 dicembre 2019, e non godute entro il 30 aprile 2020, ad altro dipendente bisognoso che potrà utilizzarle fino al termine dell'emergenza – 31.7.2020 – e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020.

Quanto all'utilizzazione del lavoro agile durante la cd. "fase due" – 12 maggio-31.7.2020 – nella forma semplificata di cui all'art. 87, comma 1 lettera b) – prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 -, va osservato che, come del resto confermato dalla circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia del 2 maggio 2020 e dalla Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, tale previsione normativa deve essere letta in combinato disposto con l'art. 83 del d.l. e, quindi, con il graduale incremento dell'attività giurisdizionale a decorrere dal 12 maggio, oggetto del presente provvedimento, rispetto alla fase uno e cioè al periodo di sospensione.

Pertanto il rapporto tra lavoro agile e attività in presenza in questa fase ben potrà articolarsi diversamente dal punto di vista quantitativo rispetto al precedente periodo.

In particolare tenuto conto dell'incremento sia pure graduale dell'attività giudiziaria, del fatto che alcuni dei principali registri di cancelleria ( si pensi al SICID e al SIECID per il settore civile) non sono allo stato accessibili da remoto da parte del personale e dell'esperienza maturata in questo periodo, la proporzione tra lavoro in presenza e lavoro agile potrà e dovrà essere rimodulata nel senso di prevalenza del primo rispetto al secondo.

Inoltre in relazione al personale presente dovrà essere fatto largo uso degli istituti contrattuali alternativi al fine di evitare una eccessiva contemporanea presenza di più soggetti nel medesimo ufficio e rispettare, quindi, le necessarie misure igienico sanitarie per evitare il rischio contagio.

In particolare dovrà farsi largo uso degli istituti contrattuali dell'orario flessibile con estensione alla fascia pomeridiana, della turnazione, dell'orario multiperiodale e del co-working, sempre nel rispetto del monte ore e dell'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva.

Tale rimodulazione della gestione del personale dovrà essere preceduta dal necessario confronto con le OO.SS.

I direttori amministrativi delle varie aree, il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace e il Dirigente UNEP sono quindi tenuti ad uniformarsi e a dare specifica attuazione a tali linee guida adottando i conseguenti provvedimenti anche per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

Quanto infine all'Ufficio UNEP, va confermato interamente quanto disposto nel precedente provvedimento del 16 aprile 2020 e in quelli ivi richiamati con le precisazioni che le anzidette misure sono estese al 31 luglio 2020; che gli atti da accettare sono, oltre agli atti "in die" o urgenti in quanto relativi ai procedimenti sopra indicati che devono vengono trattati e per i quali non è stato disposto il rinvio **nonché le notificazioni collegate ai relativi provvedimenti di rinvio**, gli ulteriori atti "in die" o urgenti con scadenza entro il termine di quindici giorni fino al 31.5.2020 e di un mese dall'1 giugno al 31 luglio 2020, non operando per il periodo successivo all'11.5.2020 la sospensione dei termini processuali; che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili è sospesa, ex art. 103 d.l. n. 18/2020, convertito con modificazione, dalla legge n. 27/2020, fino al primo settembre 2020 e che le procedure esecutive di espropriazione immobiliare, aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, sono sospese ex art. 54 ter d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 28/2020, fino al 31.10.2020.

Tutto ciò premesso

richiamato quanto già previsto nei precedenti provvedimenti e in particolare in quello del 16.4.2020, alla luce delle modifiche sopra riportate nel frattempo intervenute e in considerazione del protrarsi fino al 31 luglio 2020 del periodo di vigenza della predette misure organizzative

## DISPONE

LE SEGUENTI PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI PER IL PERIODO DAL 12.5.2020 al 31.7.2020

### ATTIVITA' GIUDIZIARIA

#### PROCEDIMENTI CIVILI

##### IN GENERALE

Oltre alla trattazione di tutti i procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione dei procedimenti urgenti di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, come sopra definiti, con le modalità di cui al comma 7, lettere f) e h) e cioè udienze da remoto per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, e udienze con trattazione scritta per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori

Trattazione dei decreti ingiuntivi, sia di contenzioso civile ordinario che di lavoro, in via telematica

Trattazione di tutti i procedimenti cautelari con le modalità sopra indicate per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020

Trattazione con modalità scritta/cartolare o da remoto delle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 e di decisione sui mezzi istruttori ex art. 184 c.p.c.

Trattazione con modalità da remoto delle udienze ex art. 281 sexies; si ritiene peraltro possibile anche per tali udienze la trattazione cartolare ove le parti rinuncino alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso la sentenza dovrà essere pronunciata e comunicata lo stesso giorno dell'udienza

anche:

trattazione con modalità scritta/cartolare dei procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c.

trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) delle udienze di conferimento dell'incarico al CTU

trattazione a decorrere dal primo luglio dei procedimenti di convalida di sfratto adottando le necessarie cautele al fine del rispetto delle norme igienico-sanitarie. In particolare dovranno essere tenute nelle aule destinate alle udienze penali al piano terra, provvedendosi appena possibile a scaglionare in orari differenziati i procedimenti che venissero iscritti lo stesso giorno dell'udienza e fissati tutti alla stessa ora, rendendo noto il nuovo orario con l'affissione di appositi cartelli in modo da evitare assembramenti ed eccessivo affollamento di persone. I magistrati addetti alla trattazione dei predetti procedimenti dovranno inoltre verificare tempestivamente i procedimenti con parti costituite con difensore, prevedendo per gli stessi la trattazione con modalità cartolare/scritta o da remoto.

Per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 che prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti ed ausiliari del giudice ( testimoni, consulenti di parte, ecc..) o che per il numero delle parti sia problematica la trattazione "da remoto", al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità , deve provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone ed assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tali udienze verranno tenute non nell'ufficio del giudice ma nella biblioteca sita al terzo piano o nelle aule di udienza site al primo piano, demandando al magistrato la prenotazione con congruo anticipo. **Tutti i soggetti che partecipano alle predette udienze devono essere dotati di mascherine e guanti protettivi.**

Tutte le udienze di discussione si svolgeranno a porte chiuse ex art. 128 c.p.c.

**Le camere di consiglio per i provvedimenti collegiali sia conseguenti alle udienze tenute, sia relative ad altri procedimenti, dovranno tenersi da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicativo teams**

Tutti gli altri procedimenti devono essere rinviati a data successiva il periodo feriale

I provvedimenti di rinvio d'ufficio devono essere effettuati, ove il magistrato sia dotato dell'applicativo "console", tutti telematicamente e non in forma cartacea; inoltre devono essere adottati il prima possibile e con urgenza e comunque tutti **entro sette giorni prima della data d'udienza**, così come tempestivamente deve provvedersi su eventuali istanze dei difensori aventi ad oggetto la dichiarazione dell'urgenza ai fini della trattazione nell'udienza già fissata; **in ogni caso, ove richiesto congiuntamente da tutte le parti, il rinvio deve essere concesso anche in relazione ai procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020**

**I Presidenti di sezione e i Coordinatori dei gruppi specializzati sono tenuti alla conseguente vigilanza.**

Sempre in forma telematica devono essere adottati tutti i provvedimenti dei magistrati, **così come ex art. 83, comma 11, d.l. 18/2020 fino al 31 luglio 2020** tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, compresi gli atti introduttivi e le comparse di costituzione o memorie difensive e, più in generale, i primi atti difensivi delle parti, compresi i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio personalmente, salvo in quest'ultimo caso diversa determinazione del giudice assegnatario, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematica, **così come con modalità telematica devono essere pagati i contributi di cui all'art. 14 e all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002**, con la conseguenza che non saranno accettati depositi cartacei e/o pagamenti con modalità diverse.

#### **CAUSE DI FAMIGLIA**

Oltre ai procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

**Trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) o in presenza dei procedimenti di ordini di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342 bis e ter c.c.**

**Trattazione da remoto o in presenza dei procedimenti di separazione giudiziale, limitatamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase presidenziale, per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o gli obblighi di mantenimento di figli e/o coniuge;**

**trattazione da remoto o in presenza dei procedimenti di divorzio contenziosi limitatamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase presidenziale previa dichiarazione d'urgenza;**

trattazione da remoto o in presenza dei procedimenti di separazione consensuale, allorquando siano previsti assegni di mantenimento per i figli e/o per il coniuge;

trattazione da remoto o con modalità cartolare/scritta, ove le parti rinuncino ad essere presenti, dei procedimenti di competenza collegiale in tema di filiazione naturale, limitatamente all'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti

anche:

trattazione da remoto o in presenza di tutte le separazioni consensuali

trattazione da remoto o con modalità scritta/cartolare dei procedimenti di divorzio congiunto

trattazione da remoto o con modalità scritta/cartolare, ove le parti rinuncino ad essere presenti, dei procedimenti congiunti ex art. 337 bis c.p.c.

trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti camerali collegiali ex artt. 710 c.p.c. e 9, comma 1, legge 898/1970

trattazione cartolare dei procedimenti ex art. 156 c.c. e art. 9, commi 2 e segg., l. 898/1970

trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti ex art. 12 bis legge 898/1970

Non si procederà all'ascolto dei minori. Ove vi sia necessità imprescindibile di procedere all'incombente, il minore verrà sentito esclusivamente in presenza.

#### FALLIMENTI ED ESECUZIONI

Oltre alla trattazione dei procedimenti già previsti nel provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione con udienza da remoto dei procedimenti prefallimentari e per la dichiarazione di insolvenza iscritti anteriormente al 9.3.2020 o dal primo luglio 2020 e quelli promossi su istanza del p.m. con richiesta di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, l.f. .

Trattazione con udienza da remoto dell'udienza di approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f.

Trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti di esdebitazione ex art. 142 l.f.

Trattazione con udienza da remoto o cartolare delle udienze fissate per decidere sulle istanze di sospensione ex art. 619 c.p.c.

Solo a decorrere dall'**1.6.2020** trattazione sempre con modalità da remoto ( già prevista del resto ex art. 95, comma 3, l.f.) **delle udienze di verifica dello stato passivo** limitatamente alle procedure più risalenti e a quelle con numero limitato di creditori

anche :

trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti di opposizione , impugnazione, revocazione ex art. 98 l.f.

Rimane ferma la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al **31.7.2020** sia nelle procedure esecutive che concorsuali analogamente a quanto disposto dai Giudici del relativo gruppo specializzato in attuazione dei precedenti decreti del Presidente del Tribunale del 9 e del 19 marzo 2020.

Restano inoltre sospesi fino al **31.7.2020** gli accessi di tutti gli ausiliari, dei curatori, dei liquidatori, dei commissari, ecc..., ai beni delle procedure, salvo specifica autorizzazione del giudice in caso di necessità indifferibili e sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte normativamente

Ugualmente è sospesa fino al **31.7.2020** l'attuazione degli ordini di liberazione, che non costituiscono atti esecutivi, ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui vi sia stata aggiudicazione del bene o, previa specifica autorizzazione da parte del giudice, in caso di pericolo di danni a persone o cose derivanti dal bene o ad opera degli occupanti.

L'art. 54 ter della legge di conversione del decreto legge 18/2020 ( **sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa**) ha poi disposto dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, dal 30.4.2020, per sei mesi ( fino al 31.10.2020) la sospensione di " ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".

## **LAVORO**

Oltre ai procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

**T trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti con rito Fornero ( fase sommaria)**

**T trattazione con modalità da remoto delle udienze fissate solo per la discussione ( decisione) ex art. 429 c.p.c..**

Si ritiene possibile anche la trattazione cartolare solo nel caso di espressa rinuncia alla comparizione delle parti e alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso il solo dispositivo o la sentenza completa di motivazione dovranno essere emesse e comunicate il giorno stesso dell'udienza.

Anche:

**t trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti con rito Fornero ( entrambe le fasi)**

**t trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti ex art. 28 statuto lavoratori**

**t trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti in materia di discriminazione**

**t trattazione con modalità da remoto del conferimento degli incarichi al CTU**

**Non verranno tenute le udienze che implicano l'assunzione di prove testimoniali sia in cause di lavoro che in materia previdenziale –assistenziale.**

## **UFFICIO GIUDICE DI PACE**

Oltre ai procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 ,**sempre che tutte le parti siano costituite con il difensore**, e cioè:

**t trattazione dei procedimenti di convalida dell'espulsione ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020**

**decreti ingiuntivi**

**T trattazione da remoto o cartolare delle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 321 c.p.c.: in tal caso il deposito e lo scambio delle note scritte avverrà nel termine fissato dal giudice via pec**

Anche, sempre che tutte le parti siano costituite con il difensore :

trattazione da remoto o cartolare delle udienze di decisione sulle istanze istruttorie, fissate a seguito di deposito di memorie autorizzate ex art. 320 c.p.c.;

trattazione da remoto o cartolare delle udienze fissate per la decisione sulle istanze di sospensione ex artt. 615, comma 1, e 649 c.p.c.;

trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) d.l. 18/2020 delle udienze di discussione/decisione ex art. 429 c.p.c. per i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative cui si applica il rito del lavoro ( ad esempio opposizioni ex artt. 6 e 7 D.P.R. 150/2011 ): si ritiene possibile anche la trattazione cartolare solo nel caso di espressa rinuncia alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice via pec con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso il solo dispositivo o la sentenza completa di motivazione dovranno essere emesse e comunicate il giorno stesso dell'udienza.

trattazione con modalità da remoto delle udienze ex art. 281 sexies; si ritiene peraltro possibile anche per tali udienze la trattazione cartolare ove le parti rinuncino alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice via pec con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso la sentenza dovrà essere pronunciata e comunicata lo stesso giorno dell'udienza

trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) delle udienze di conferimento dell'incarico al CTU

In caso di trattazione scritta/cartolare il deposito e lo scambio delle note scritte avverrà, nel termine fissato dal giudice, via pec. Il provvedimento che stabilisce tale modalità di trattazione deve essere adottato dal giudice con congruo anticipo e il deposito delle note scambiate e corredate da eventuale replica deve avvenire tramite pec almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata. Nello stesso termine ciascuna parte può opporsi, sempre con dichiarazione fatta pervenire a mezzo pec, alla trattazione della causa con tale modalità. Il giorno dell'udienza il giudice di pace dà atto di quali e quante note sono pervenute nel termine fissato e quindi adotta i conseguenti provvedimenti; in caso di mancato deposito o di dichiarazione, anche di una sola parte, di opposizione a tale modalità di trattazione, il giudice deve rinviare la causa e non può emettere i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione delle parti ( artt. 181/309 c.p.c.).

Sempre in caso di trattazione con modalità cartolare/scritta gli originali in forma cartacea delle note scambiate devono essere depositati in cancelleria, unitamente alle ricevute delle pec inviate, per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio alla prima udienza successiva o, comunque, alla cessazione dell'emergenza COVID-19.

Tutti gli altri procedimenti devono essere rinviati ( tutte le cause in cui una o più parti stanno in giudizio personalmente; le udienze fissate per escussione dei testi o per interrogatorio/interpello delle parti; le udienze fissate per tentativo di conciliazione con comparizione personale delle parti, ecc...)

I rinvii devono essere fatti dal mese di ottobre 2020 in poi; nel disporre il rinvio, da effettuare tempestivamente e comunque almeno sette giorni prima alla data dell'udienza, devono essere comunque osservate le disposizioni già indicate nel precedente decreto al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, e quindi deve provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone ed assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tali udienze verranno tenute non nell'ufficio del giudice – ad eccezione della dr.ssa Russo stanza 8 primo piano – ma nelle sole aule di udienza collocate al piano terra (aule 1, 12 e 13 al piano terra e aule 3 e 8 al primo piano) ritenute idonee, demandando al magistrato la prenotazione con congruo anticipo.

Nel provvedimento di rinvio deve essere indicata anche l'aula in cui sarà tenuta l'udienza e l'ingresso da utilizzare per il relativo accesso.

Il Magistrato ausiliario per il settore civile del Presidente per dell'Ufficio del Giudice di Pace è tenuto ad esercitare la conseguente vigilanza.

Rimane poi fermo, come già previsto nei precedenti provvedimenti, che le parti depositino gli atti introduttivi, sia si tratti di ricorso, compreso il ricorso per decreto ingiuntivo, che di atto di citazione, e quelli di costituzione via pec ( prot.gdp.padova@giustiziacert.it), da trasmettere alla controparte, limitatamente alla costituzione, comprensiva di tutti i documenti oggetto di deposito, sempre via pec; le parti al momento della trattazione del procedimento provvederanno al deposito dell'atto di costituzione in forma cartacea e dei relativi documenti, allegando le ricevute delle pec inviate e le marche da bollo relative ai contributi unificati ove l'obbligo non sia stato assolto in via telematica

**Tutti i soggetti che parteciperanno alle predette udienze devono essere dotati di mascherine e guanti protettivi.**

Proprio per la necessità di rispettare le predette misure igienico sanitarie fino al perdurare dell'emergenza COVID-19 si provvederà, con separata variazione tabellare, a modificare i giorni di udienza in cui i giudici di pace trattano i procedimenti civili che attualmente sono fissati per tutti nelle giornate di martedì e giovedì con orario di inizio alle 10.00 per le prime comparizioni e alle 9.00 per la trattazione.

**In generale deve essere ricordato che tutte le udienze tenute con la modalità da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) richiedono la presenza del giudice presso l'ufficio giudiziario.**

**Inoltre per le udienze tenute con la modalità da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) i magistrati sono tenuti ad uniformarsi e a dare attuazione al "Protocollo di gestione dell'udienza da remoto tramite la piattaforma teams" sottoscritto in data odierna dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

#### **PROCEDIMENTI PENALI**

Oltre alla trattazione di tutti i procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 ,con le precisazioni di cui alla parte motiva, e cioè:

**trattazione dei procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, tra i quali vi rientrano anche i procedimenti di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare e i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale"**

l'applicazione per la celebrazione dell'udienza di convalida d'arresto e successivo giudizio direttissimo del Protocollo sottoscritto il 26 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione Penale, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Camera Penale, dal vicario del Questore, dal Comandante della Polizia Locale , dal Comandante provinciale dei Carabinieri e dal Comandante della Guardia di Finanza;

l'applicazione del Protocollo stipulato in data 6.4.2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione G.I.P., dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente della Camera Penale per la celebrazione delle udienze avanti al G.I.P. ex art. 391 c.p.p. di convalida di arresti e fermi, per lo svolgimento di interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p., dell'udienza preliminare, dei riti alternativi e dell'incidente probatorio con imputati detenuti in videoconferenza tramite l'applicativo Teams;

trattazione dei procedimenti, già fissati, di maggiore complessità, con collegio vincolato, per i quali l'istruttoria dibattimentale sia sostanzialmente terminata e preveda l'esame di un solo teste o consulente/perito, procedimenti questi già individuati dal Presidente del Collegio

trattazione dei procedimenti per i quali la presenza delle parti non è necessaria ( es. patteggiamento ex art. 447 c.p.p., incidenti di esecuzione che possono essere decisi "inaudita altera parte")

trattazione da remoto, con collegamento tramite teams anche dei difensori e del pubblico ministero, di tutti i procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare, anche non custodiale, a prescindere dalla richiesta della parte o del difensore

trattazione da remoto di tutti i procedimenti, anche nei confronti di imputati liberi, che non richiedono l'esame di testimoni ( es. patteggiamenti, abbreviati, discussioni, MAP, questioni preliminari, ecc..)

trattazione da remoto degli incidenti probatori non dichiarati urgenti aventi ad oggetto il conferimento di incarico peritale o l'esame del perito

trattazione da remoto delle opposizioni alle archiviazioni

trattazione da remoto degli incidenti di esecuzione a carico di imputati detenuti

trattazione da remoto dei riesami reali

La trattazione da remoto di tali procedimenti, ad esclusione della partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare ex comma 12, è subordinata, oltre all'emanazione del provvedimento del DGSIA, al consenso delle parti quando si tratti di udienze di discussione finale, pubbliche o in camera di consiglio, o quando siano da esaminare testimoni, parti, consulenti o periti.

Inoltre, anche per i procedimenti che possono essere trattati da remoto senza il consenso delle parti, ove, per il numero delle stesse, tale modalità sia ritenuta dal giudice procedente incompatibile e/o di difficile realizzazione, il procedimento può essere rinviato a data successiva al termine del periodo feriale.

Anche:

trattazione da remoto o in presenza dei sotto indicati procedimenti assegnati alla dr. Mariella Fino:

UDIENZA 25.5.2020: N. 3942715 R. GIP ore 9.00; N. 7022/19 R. GIP ore 11.30 e N. 1350/19 R.GIP ore 13.00

UDIENZA 16.6.2020: N. 6167/18 R. GIP ore 9.30; N. 172/19 R.GIP ore 11.30

Trattazione da remoto o in presenza dal 15 giugno 2020 delle udienze di discussione finale, sia pubbliche che in camera di consiglio, e dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare anche a prescindere dalla dichiarazione espressa di trattazione, demandando in ogni caso al giudice assegnatario o al Collegio di valutarne la compatibilità della celebrazione con il rispetto delle misure di distanziamento sociale

I magistrati sono tenuti a individuare al più presto i procedimenti che verranno trattati, al di là di quelli di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, e a procedere quindi tempestivamente, in mancanza di consenso delle parti da comunicare alla cancelleria del giudice che procede entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, al rinvio degli stessi almeno cinque giorni prima dell'udienza già fissata a data successiva al periodo feriale, così come per tutti gli altri procedimenti.

Se a carico di imputati non sottoposti a misure cautelari non verranno trattati i procedimenti che richiedano l'esame di testimoni, né le udienze filtro in quanto incompatibili con il rispetto della salvaguardia delle misure igieniche necessarie a contenere il contagio.

**Le camere di consiglio potranno svolgersi da remoto attraverso l'applicativo teams o skype for business, tranne quelle conseguenti ad udienze di discussione finale, pubbliche o in camera di consiglio, non celebrate con collegamenti da remoto.**

Tutti gli altri procedimenti fissati nel periodo in oggetto, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020, da quelli individuati dal Presidente del Collegio o dai magistrati sopra indicati, da quelli assegnati alla dr.ssa Fino e, dal primo 15 giugno 2020, da quelli fissati per discussione finale e dai procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, sia monocratici che collegiali, devono essere rinviati d'ufficio a data successiva, tenuto conto delle sospensioni dei termini e dei rinvii già effettuati delle precedenti udienze, al periodo feriale, salve le urgenze, in modo da evitare ulteriori rinvii degli stessi procedimenti.

I provvedimenti di rinvio vanno presi fuori udienza;

tali provvedimenti devono essere adottati tempestivamente da tutti i magistrati **almeno comunque cinque giorni prima dell'udienza già fissata** tenuto conto in particolare di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 83, ovvero della sospensione, non oltre il 31 luglio, del corso della prescrizione nonché dei termini di fase di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p. per le misure cautelari, il termine di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p. per la decisione da parte del Tribunale del riesame, computato a decorrere dalla ricezione degli atti, il termine di cui all'art. 311, commi 4 e 5 bis, c.p.p. per la decisione del ricorso da parte della Cassazione o da parte del tribunale del riesame in caso di annullamento con rinvio, il termine di cui all'articolo 324, comma 7, c.p.p. per la decisione sul riesame proposto avverso un decreto applicativo di una misura cautelare reale, il termine di cui agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del d. lgs. 159/11 previsto, in tema di misure di prevenzione, per procedere alla confisca e quello relativo alla decisione della Corte d'Appello in caso di impugnazione proposta avverso il provvedimento di confisca;

I Presidenti di sezione e il Magistrato ausiliario per il settore penale del Presidente del Tribunale per i Giudici di Pace sono tenuti alla conseguente vigilanza.

Tutte le comunicazioni e notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 in esame, quali i provvedimenti di rinvio d'ufficio delle udienze, devono essere comunicati a mezzo p.e.c. di sistema ed, in particolare, presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, ferme restando le notifiche, secondo il regime codicistico ordinario, di quelle che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio, in attuazione di quanto stabilito ai commi 13 e 14 dell'art. 83.

Nel caso in cui fosse disposto il rinvio in udienza deve essere richiesto al Consiglio dell'Ordine di garantire la presenza di un difensore in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p. per ricevere comunicazione delle date di rinvio.

I difensori ritualmente costituiti sono autorizzati a trasmettere via pec tutte le istanze relative ai predetti procedimenti, comprese quelle ex art. 299 c.p.p. e gli atti urgenti.

Per i procedimenti penali di cui all'art. 83, comma 3, lettera b) punti 1-3, la cui trattazione è eventualmente subordinata alla richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, si invitano i soggetti legittimati a comunicare la predetta richiesta tempestivamente entro **tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Analogamente appare opportuno che vengano inoltrate con congruo anticipo,**

**entro lo stesso termine, le istanze di parte per la dichiarazione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p. ex art. 83, comma 3, lettera c).**

In ogni caso per tutte le udienze che vengono celebrate devono essere rispettate le misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, provvedendosi tempestivamente alla prenotazione da parte del magistrato di un'aula idonea al piano terra o al primo piano, ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone ( difensori, parti , testi, consulenti, ecc...) e da assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; **inoltre tutti i soggetti che partecipano all'udienza sono tenuti all'uso di mascherina e di guanti protettivi.**

#### **ACCESSO AL TRIBUNALE E AI SERVIZI**

In relazione all'accesso al Tribunale e ai servizi vanno interamente confermate le disposizioni già previste nei precedenti provvedimenti e, in particolare, in quello del 16 aprile 2020.

Quanto all'accesso del pubblico previo appuntamento, è in corso l'attivazione di un nuovo applicativo, accessibile dal sito istituzionale del Tribunale, per la prenotazione degli appuntamenti presso tutte le cancellerie e presso l'ufficio UNEP.

Verranno inoltre individuati specifici percorsi per l'utenza, eventualmente differenziati per l'entrata e l'uscita, come per l'accesso agli ascensori e ai diversi piani del tribunale, opportunamente segnalati con cartellonistica o nastri apposti sul pavimento, in modo da consentire il rispetto del distanziamento sociale ed evitare affollamenti ed assembramenti.

Deve essere ribadito che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ( maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; parimenti vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus .

**Permane altresì l'obbligo per tutti coloro che entrano e si trovano all'interno del palazzo di indossare mascherine e guanti protettivi.**

Anche in relazione ai servizi di cancelleria, va confermato tutto quello già stabilito con i precedenti provvedimenti, salva l'estensione del periodo di riferimento al 31.7.2020.

Si provvederà, peraltro, gradualmente al ripristino di alcuni servizi allo stato soppressi, quali, ad esempio, quelli di asseverazione perizie e traduzioni, atti notori, accettazione e rinunce di eredità, servizi che verranno in ogni caso gestiti sempre tramite la prenotazione on line sopra indicata.

#### **PERSONALE AMMINISTRATIVO**

Anche in relazione alla gestione del personale amministrativo restano confermate sostanzialmente le direttive già impartite con i precedenti provvedimenti e, da ultimo, con quello del 16 aprile 2020 con le seguenti precisazioni.

Va sottolineato che il diritto al lavoro agile, previsto dall'art. 39 del d.l. n. 18 /2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 ( **Disposizioni in materia di lavoro agile** ), è esteso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – quindi allo stato fino al 31.7.2020 - per i dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con tale disabilità. Inoltre il predetto diritto è riconosciuto anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse ( comma 2-bis).